DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1982

sull'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno del Belgio in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede)

(82/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 23 febbraio 1982 il governo belga ha comunicato il decreto ministeriale dell'8 dicembre 1981 che modifica il decreto ministeriale del 25 aprile 1980 recante concessione agli aricoltori delle regioni svantaggiate di un'indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti;

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide se sotto il profilo della conformità delle comunicate disposizioni alla direttiva 75/268/CEE ed in considerazione delle finalità della medesima e del necessario vincolo fra le diverse misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il citato decreto ministeriale dell'8 dicembre 1981 risponde alle finalità e alle cndizioni di cui al titolo II della predetta direttiva;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il decreto ministeriale dell'8 dicembre 1981 che modifica il decreto ministeriale del 25 aprile 1980 recante concessione agli agricoltori delle regioni svantaggiate di un'indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti comunicato dal governo belga risponde ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.